



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**

**il Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Federico Sinicato**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO SANZIONATORIO**

**Proc. n. 64S/2017 a carico di Andrea Re Fraschini**

**PREMESSO**

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Fabrizio Cancelliere, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti del Sig. Andrea Re Fraschini;
- che, nel corso della gara Rotary Golf Cup disputata in data 14.10.2017 presso il Circolo Golf Club Ambrosiano di Bubbiano si contesta al Sig. Andrea Re Fraschini di avere tenuto uno scorretto comportamento morale civile per aver apostrofato altro giocatore con epiteti e turpiloquio minacciandolo altresì di percosse per motivi futili;
- che il Sig. Malchi, il Sig. Scarani e la Sig.ra Bianchi, contattati via mail, hanno sostanzialmente confermato la gravità del comportamento tenuto dal Sig. Re Fraschini.

\*\*\* \*\*

Dopo aver preso visione della documentazione trasmessa e dell'annotazione a firma del Sig. Cancelliere

**il Giudice Sportivo Territoriale**

- ai sensi degli articoli 42 e seg. da regolamento di giustizia;
- visti gli atti del procedimento n. 64S/2017 nei confronti del Sig. Andrea Re Fraschini



## FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

### **considerato**

- che dalle risultanze documentali emerge che il Sig. Andrea Re Fraschini ha commesso l'illecito contestato;
- che la sanzione applicabile al caso di specie è prevista dall' articolo 17 lett. g) del Regolamento Giustizia per aver tenuto un comportamento contrario ai doveri morali e civili;
- che detta norma prevede la sanzione del divieto di partecipare ad attività sportiva in ambito FIG per un periodo da 3 (tre) mesi a 2 (due) anni;
- che nel caso di specie i fatti appaiono aggravati ex art. 18 lett. d) del Regolamento di Giustizia;
- che detta aggravante è bilanciata dal comportamento del Sig. Cancellere che non si è scusato del colpo tirato anticipatamente malgrado gli inviti dei suoi stessi compagni di gioco;
- che il Sig. Re Fraschini ha lealmente ammesso l'addebito;
- che lo stesso ha rinunciato a far valere eventuali ragioni difensive nel procedimento e fatto pervenire in data 31.10.2017 dichiarazione formale di accettazione del decreto sanzionatorio.

### **dispone**

che al Sig. Andrea Re Fraschini venga irrogata la sanzione della squalifica temporanea con il divieto di svolgere attività sportiva nell'ambito F.I.G. per la durata di mesi 4 (quattro).

Milano, 2 novembre 2017

Avv. Federico Sinicato